



Tel. 0564 861111
Fax 0564 860648

COMUNE DI ORBETELLO
Provincia di Grosseto
Piazza del Plebiscito, 1 – 58015 – Orbetello (GR)

C.F. 82001470531
P.I. 00105110530

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione – Seduta di prima convocazione

N. 2 DEL 29-02-2024

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. APPROVAZIONE ALIQUOTE ED ESENZIONI ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di Febbraio, alle ore 13:29, sala consiliare, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
CASAMENTI ANDREA	X	
PICCINI CHIARA	X	
OTTALI MADDALENA	X	
BERARDI ROBERTO	X	
MINUCCI LUCA	X	
MAGI SILVIA	X	
TEGLIA LUCA	X	
PIANELLI MICHELE	X	
BALDONCINI SABRINA	X	
RONCUCCI MIRKO	X	
POCCIA IVAN		X
PAPINI ANTONIO	X	
DELLA SANTINA PAOLA	X	
BISCONTI VALENTINO	X	
QUATRARO PATRIZIA	X	
SERRACCHIANI CHIARA	X	
PANECCASIO FEDERICO		X

Numero totale PRESENTI: **15** – **ASSENTI: 2**

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott. GIOVANNI LA PORTA.
Il cons. MICHELE PIANELLI, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il presidente fa presente che il punto è passato in commissione consiliare.

Si apre la discussione

Quatraro: facendo riferimento a quanto legiferato dalle legge nazionale in merito ed al contenuto della proposta di delibera, giudica ormai obsoleto il limite di esenzione fissato a 10.000 euro lordi annui visto l'andamento dell'economia e dell'inflazione. Pertanto questo limite potrebbe essere elevato.

Osserva che l'amministrazione ha deciso di applicare l'addizionale applicando solo tre aliquote piuttosto che in modo "progressivo". Si tratta di una scelta politica non condivisa dalla minoranza

Il Presidente, non essendoci ulteriori interventi, pone in votazione l'allegata proposta di deliberazione, ed accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	15 assente Paneccasio Poccia
Astenuti	0
Votanti	15
Voti favorevoli	11
Voti contrari	4 Della Santina Bisconti Quatraro Serracchiani

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva;

Vista la proposta di deliberazione allegato sub. "A";

Visti i pareri sulla stessa espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

Vista la votazione che precede;

DELIBERA

1) di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Successivamente il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del dlgs 267/2000

Presenti	15 assente Paneccasio Poccia
Astenuti	0
Votanti	15
Voti favorevoli	11
Voti contrari	4 Della Santina Bisconti Quatraro Serracchiani

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul

reddito delle persone fisiche (IRPEF);

- la L. n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 142, 143 e 144, che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'IRPEF;

DATO ATTO che, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge n. 296/2006, sopra citata, l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 stabilisce che *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale"*;

RICHIAMATO l'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale stabilisce che *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

CONSIDERATO:

- che la normativa istitutiva dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. stabiliva che l'aliquota massima da adottare non poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo e che successivamente è stata introdotta la possibilità ai comuni di elevare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8%, senza alcun particolare vincolo, nonché determinare una propria soglia di esenzione in presenza di specifici requisiti reddituali;
- che la predetta soglia di esenzione è da intendersi come *"limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta"* e, pertanto, *"nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo"*.
- che il Comune ha adottato le aliquote IRPEF a scaglioni differenziati e che intende mantenere anche per l'anno corrente tale metodologia per l'applicazione dell'imposta;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 01/08/2020 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/05/2022, che all'art. 3 stabilisce le seguenti aliquote:

- da € 0,00 a € 15.000,00 0,59%
- da € 15.001,00 a € 28.000,00 0,60%
- da € 28.001,00 a € 50.000,00 0,65%
- oltre € 50.001,00 0,80%

RICHIAMATI.

- l'art. 1, c. 11 del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, in base al quale i comuni possono stabilire aliquote a scaglioni differenziati dell'addizionale IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- il D.Lgs. 216/2023, art. 1, c. 1, con il quale, per il solo periodo d'imposta 2024, è stata prevista la riduzione degli scaglioni da quattro a tre, applicando le seguenti aliquote:
 - 23%, per il reddito complessivo fino a € 28.000;
 - 35%, per il reddito complessivo superiore a € 28.000 e fino a € 50.000;
 - 43%, per il reddito complessivo superiore a € 50.000.
- il D.Lgs. 216/2023, art. 3, c. 3 che prevede che i comuni che intendono conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2024 modifichino gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale, con propria delibera, entro il 15 Aprile 2024, e non entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- che, qualora non sia adottato l'atto di cui al punto precedente, sono confermati gli scaglioni e le aliquote adottate nell'anno 2023;

PRESO ATTO che è intendimento di questa amministrazione, valutata la necessità di adottare le misure necessarie a mantenere costanti le entrate correnti di natura tributaria al fine di assicurare il perseguimento del riequilibrio finanziario pluriennale:

- mantenere l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con articolazione tariffaria differenziata, adeguando sin da subito i relativi scaglioni ai nuovi scaglioni di reddito

previsti per l'applicazione dell'I.R.P.E.F.;

- confermare la soglia di esenzione a € 10.000,00;

RITENUTO, per quanto ai punti precedenti, adottare le seguenti aliquote

- da € 0,00 a € 28.000,00 0,60%
- da € 28.001,00 a € 50.000,00 0,65%
- oltre € 50.001,00 0,80%

DATO ATTO:

- che l'iter procedurale per l'acquisizione dell'efficacia delle delibere di approvazione delle aliquote, tariffe e Regolamenti in materia di tributi locali, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, prevede la pubblicazione delle medesime sul sito internet www.finanze.gov.it entro e non oltre il 14 ottobre 2024 al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;
- che l'adempimento di cui al punto precedente consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle deliberazioni adottate dagli Enti Locali dal 1 gennaio dell'anno di adozione;
- che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento comunale, con efficacia dal 1/1/2024, si rinvia alle norme vigenti inerenti l'addizionale comunale IRPEF, anche con riferimento alla L. 212/2000 e s.m.i. "Statuto dei diritti dei contribuenti";

INSERITI in calce alla presente i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere del Revisore dei conti dell'Ente, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 153/2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023-2025;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere atto del D.Lgs. 216/2023, art. 1, comma 1, con il quale, per il solo periodo d'imposta 2024, è stata prevista la riduzione degli scaglioni da quattro a tre, applicando le seguenti aliquote:
 - 23%, per il reddito complessivo fino a € 28.000;
 - 35%, per il reddito complessivo superiore a € 28.000 e fino a € 50.000;
 - 43%, per il reddito complessivo superiore a € 50.000.
2. di mantenere aliquote a scaglioni differenziati dell'addizionale IRPEF utilizzando gli stessi scaglioni di reddito di cui al D.Lgs. 216/2023, art. 1, comma 1;
3. di modificare l'art. 3, comma 4, del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 01/08/2020, adottando le seguenti aliquote:
 - da € 0,00 a € 28.000,00 0,60%
 - da € 28.001,00 a € 50.000,00 0,65%
 - oltre € 50.001,00 0,80%
4. di confermare la soglia di esenzione prevista dall'art. 4 del sopra citato Regolamento pari ad € 10.000,00
5. di trasmettere al Ministero delle Finanze il presente atto ai fini dell'efficacia del medesimo a far data dal 1/1/2024, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011;
6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 ai fini degli adempimenti fiscali da parte dei contribuenti.

Deliberazione N° 2 del 29-02-2024

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
MICHELE PIANELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANNI LA PORTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.